

omicidio a carico di Antonio Messicati Vitale. Lo stesso GIP che ha richiesto la custodia cautelare a carico dell'onorevole Giudice ha ritenuto il Barbagallo inattendibile anche per quanto riguarda le accuse dallo stesso elevate a carico di Nicolò Ciaccio, dipendente del comune di Caccamo. Il Ciaccio è uno dei coimputati dell'onorevole Gaspare Giudice in relazione al filone di indagine che tende a dimostrare il condizionamento dei pubblici appalti operato dai mafiosi in rapporto con il Giudice. Il Ciaccio è stato rimesso in libertà dal GIP di Palermo, in quanto le dichiarazioni del Barbagallo non soltanto non hanno trovato un riscontro estrinseco, ma, anzi, sono state smentite dall'accertamento di altre circostanze.

Allo stato delle cose dunque, l'accusa dispone di prove testimoniali, non tutte attendibili, per ammissione dello stesso GIP di Palermo, e di prove documentali. L'onorevole Giudice ha fornito una diversa versione degli stessi fatti ed un'ulteriore documentazione. Esistono, pertanto, tutti gli elementi per il giudizio e poco altro potrà essere aggiunto alla materia del dibattito. Sulla soglia del giudizio di merito il nostro potere di intervento deve fermarsi. La nostra decisione resta, dunque, sospesa sul difficile crinale della necessità di dar seguito alla richiesta di custodia cautelare elevata a carico del collega Giudice.

Ogni volta che siamo chiamati ad esprimerci in materia di custodia cautelare emergono le due scuole di pensiero che ci dividono. C'è chi fra di noi ritiene che la richiesta di custodia cautelare vada esaminata soltanto in stretta correlazione con l'esistenza o meno del *fumus persecutionis*. C'è chi ritiene, invece, che la richiesta di custodia cautelare debba essere considerata non soltanto in relazione all'esistenza o meno del *fumus persecutionis*, ma anche in connessione con la salvaguardia del *plenum* della Camera che, appunto, l'articolo 68 sulle guarentigie dei parlamentari tutela. Ai primi si contesta che, in tal modo, alla Camera non resterebbe che prendere atto, con

attitudine notarile, della richiesta. Ai secondi si obietta che la Camera sarebbe chiamata a decidere nel merito dell'accusa. In questa sede mi pare non opportuno l'approfondimento di una valutazione giuridica complessa e controversa, che forse dovrebbe richiamare la necessità di una precisazione in sede legislativa.

Nel caso specifico che stiamo esaminando, non credo si possa affermare che esista un *fumus persecutionis*. Vi sono elementi gravi e concordanti, con riscontri negli accertamenti. Il pubblico ministero ha sottoposto ad un primo vaglio del giudice terzo, il GIP, l'impianto accusatorio, che ha trovato una prima conferma. A noi compete, però, soltanto una valutazione delle esigenze di custodia cautelare e di quello che risulta in ordine alle esigenze di custodia cautelare.

Dovendo decidere in materia di privazione della libertà personale di un membro del Parlamento, credo che non ci si possa esimere da una scrupolosa considerazione di quanto emerge dalle carte processuali, non in relazione al merito dell'accusa, ma piuttosto in strettissima correlazione con le esigenze di custodia cautelare.

La richiesta di custodia cautelare è stata motivata dal pubblico ministero e dal GIP, per l'appunto, con la possibilità che l'onorevole Giudice avrebbe di inquinare le prove, avvalendosi proprio della sua autorevole posizione di deputato, e ciò a prescindere dal fatto che, per le imputazioni a norma dell'articolo 416-bis del codice penale, la motivazione delle esigenze di custodia cautelare non è richiesta.

Ma nella nostra valutazione, ai fini dell'accoglimento della richiesta, bisogna innanzitutto ricordare che è già passato più di un mese dalla richiesta del GIP di Palermo. Un mese è un arco di tempo oggettivamente sufficiente a tentare, se n'è l'attitudine, un eventuale inquinamento delle prove. Non mi pare che questo sia avvenuto, certamente non è stato denunciato. Ma forse che è proprio la funzione pubblica svolta dal deputato Giudice ad essere di impedimento ad un

eventuale disegno di inquinamento delle prove. Il ruolo, il prestigio, la capacità di condizionamento del deputato Giudice hanno certamente subito un gravissimo colpo dall'imputazione dello stesso per un reato gravissimo, come l'associazione di stampo mafioso.

Il professor Carnelutti sosteneva che il processo penale è di per se stesso una pena. Si potrebbe anche sostenere che il processo penale è ancor più di per se stesso una pena quando riguardi una persona con un rilevante ruolo civile, la quale, per il fatto stesso di essere imputata, viene ad essere delegittimata agli occhi della società.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MELONI. Signor Presidente, ritengo che non possiamo, ma neanche dobbiamo, tentare di sottrarci alla drammaticità che la decisione che oggi dobbiamo prendere certamente comporta, neanche quando essa ci è proposta nelle forme così improprie e demagogiche utilizzate qui dall'onorevole Sgarbi. Questi ha uno strano modo di difendere le persone: qualche tempo fa, per difendere l'onorevole Cito, gli ha detto che è un cretino; oggi, per difendere l'onorevole Giudice, gli dice che è un imbecille. Si presenti in tribunale, l'onorevole Sgarbi, per portare davanti ai giudici queste prove di innocenza!

Tuttavia, nonostante questa posizione dell'onorevole Sgarbi, in qualche modo, ci potrebbe forzare a dimenticare la drammaticità della decisione, questo non sarebbe giusto: dobbiamo considerare che ci troviamo di fronte al fallimento e al dolore di una persona, al fallimento e al dolore della politica. Ho letto con attenzione la lettera del deputato Giudice: quando dice che il fatto di essere indagato per mafia ha completamente sconvolto la sua vita, gli credo! Sono convinto che è vero! Non potrebbe che essere così per qualsiasi uomo, accusato di essere colpevole di qualsiasi cosa. Dunque, la consi-

derazione del dolore dell'uomo non può sfuggirci: personalmente non mi sentirei comunista, come sono da sempre, se non avessi questa considerazione; parimenti, non può sfuggirci il fallimento che la decisione che oggi dobbiamo prendere ci propone intorno alla politica, perché ci pone il tema della penetrazione dell'organizzazione mafiosa ai livelli alti della rappresentanza popolare.

Capisco perciò la tentazione dell'onorevole Saponara, quando dice: non arrestiamolo, facciamo il processo, sapremo allora se sia colpevole o innocente e cosa sia successo. La capisco questa tentazione, ma, onorevole Saponara, se scegliessimo questa strada, ho paura che sarebbe un fallimento, sarebbe forse aggravare il fallimento. Sul quadro accusatorio, non ripeterò niente di ciò che ha detto la relazione articolata, documentata, completa — onorevole Abbate, non trovo termine migliore —: completa in un caso del genere vuol dire perfetta, perché completezza significa avere esaminato tutti gli aspetti della questione.

E non ritornerò su un punto che pure mi pare straordinariamente importante, lo scrupolo che il giudice che ha redatto l'ordinanza di custodia cautelare dimostra nel corso di tutto il suo atto. Uno scrupolo che fa pensare ad un tormento anche in lui: cerca il riscontro delle prove anche quando potrebbe forse non cercarlo, cerca di valorizzare tutti gli argomenti difensivi che potrebbero essere opposti. Perciò dico che la decisione che dobbiamo prendere è drammatica.

Onorevole Presidente Biondi, mi consenta, ma noi non dobbiamo decidere se ci siano ragioni per privarci di un membro di questa Assemblea, perché queste ragioni le ha indicate un giudice (*Commenti del deputato Biondi*). Noi dobbiamo decidere — mi scusi, mi faccia finire il ragionamento, perché forse potrà darmi ragione — se vi siano delle ragioni per dirgli di no, se vi siano delle ragioni che si oppongono a quelle che sono state chiaramente indicate.

ALFREDO BIONDI. Sono d'accordo.

GIOVANNI MELONI. Quali sono queste ragioni? C'è la persecuzione? Dobbiamo tornarci su questo punto, perché altrimenti non si capisce sulla base di cosa decidiamo.

Tutti qua hanno detto che non vi è ombra di intenzione persecutoria. Non vi è neppure ombra — è stato detto — di forme di accanimento indiretto. Il relatore ha fatto un ragionamento sottile e straordinariamente equilibrato, con il quale ha detto che si potrebbe trovare qualche anomalia di qualsivoglia natura, sostanziale o processuale, che potrebbe essere rivelatrice in qualche misura di un esercizio non del tutto corretto dei poteri di coercizione da parte dell'autorità giudiziaria e perciò *latu sensu* indicativa di una persecuzione non intenzionale, ma oggettiva. Se non ho capito male, questo è il senso del ragionamento.

Devo dire onestamente che dubito che questo possa essere un criterio discretivo del *fumus persecutionis*. Ne dubito perché se non è colpa, se non è dolo, se non è colpa grave, se non è colpa *tout court*, che cosa è quella che viene indicata? Sembra rassomigliare — passatemi questo paragone — alla *levissima culpa* della *lex Aquilia*, del danno aquiliano, quella che viene in considerazione quando il danno non è contrattuale. Ma questa *levissima culpa* come potrà essere individuata nel processo penale? Quando si potrà dire che sussiste? Si potrà sempre dire che c'è e che non c'è una cosa così tenue, così labile.

Allora, mi pare che il criterio non possa essere questo, ma debba essere quello della individuazione quanto meno di un intento persecutorio almeno indiretto, che pure qua non si rintraccia. Ma, anche a voler accettare completamente l'argomentazione dell'onorevole Abbate, non si rintraccia nemmeno la *levissima culpa*. Da questo punto di vista, allora, il giudizio sul perdurare delle esigenze cautelari non può essere condotto sulla base delle argomentazioni che qui ho sentito.

Onorevole Berselli, la sua è stata una difesa intelligente, efficace, non ho difficoltà ad ammetterlo, ma una difesa di-

battimentale. Non si può — a voler entrare nel merito delle cose che ha detto — dire che il tribunale del riesame ha scarcerato Tizio e Caio. Non si può, intanto perché la qualità di parlamentare, che lei usa in un certo modo, certamente distingue tra le persone e il tribunale della libertà, nel momento in cui fosse chiamato a decidere, dovrebbe distinguere la diversa condizione delle persone. Ma oltre a ciò, onorevole Berselli, come si fa ad usare l'argomentazione della pronuncia del tribunale della libertà? Perché allora l'onorevole Giudice non ha presentato la richiesta di riesame? Non mi si dica che non l'ha fatto perché non gli è stato notificato l'atto di custodia cautelare.

È chiarissimo, infatti, che la richiesta di autorizzazione avanzata alla Camera è perfettamente equipollente alla notifica: l'onorevole Giudice avrebbe sempre potuto chiedere il riesame da parte del tribunale. Non lo ha fatto. Io non voglio attribuire a questo dei significati, ma nessuno deve fare il contrario: non si è deciso perché nessuno ha chiesto di decidere (a differenza degli altri casi richiamati). Quindi non è un'argomentazione.

PRESIDENTE. Il tempo, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI. Concludo, Presidente.

Dobbiamo dunque rimanere strettamente ancorati alla concezione del *fumus persecutionis*, proprio nel momento in cui ci accingiamo a discutere sulla legge attuativa dell'articolo 68.

Sulla base delle considerazioni esposte, mi sembra che non abbiamo alcuna ragione giuridica e politica per non approvare la proposta del relatore. Se lo facesimo, sarebbe un ulteriore fallimento. Non esiste alcuna ragione, a meno che non si tiri in ballo l'ormai abusato argomento del complotto.

Anch'io mi auguro — come il collega Bielli — che l'onorevole Giudice sia assolto e capisco bene quale sofferenza questo comporterà. Ma sono altrettanto convinto che, se oggi ci contrappolessimo ad una

richiesta della magistratura nei confronti della quale non abbiamo ragioni per opporci e, quindi, se ci chiudessimo semplicemente su noi stessi in nome della difesa del *plenum*, la sconfitta ed il fallimento di cui ho parlato in precedenza sarebbero doppi: investirebbero non soltanto il dolore della persona, ma anche la credibilità di queste istituzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, mi trovo nella condizione di chi, invitato a navigare in un oceano, ravvisa in sé solo la capacità di navigare in un piccolo lago: il lago circoscritto dalla presente vicenda e non l'oceano dei fatti di un processo sterminato, del quale pure è stato utile che avessimo una contezza approssimata e non analitica.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lassù state facendo troppo chiasso!

Onorevole Cappella, la richiamo all'ordine. Per favore!

Prego, onorevole Mancuso.

FILIPPO MANCUSO. Se fosse possibile, però, da questa vicenda dovremmo stare al tempo stesso criticamente discosti. Abbiamo capito di cosa si tratta, abbiamo capito la gravità del fenomeno e tuttavia abbiamo parlato poco delle acque di quel lago, dentro le quali cercherò di riportare la discussione.

Non è altra questione al nostro esame che l'adozione e l'esecuzione della misura cautelare contro il deputato Giudice. L'ambientazione generale è la materia stessa del processo, dal quale noi — mentre rimestiamo al suo interno — ci dichiariamo lontani ed incompetenti: una contraddizione per chi vuol conoscere tutto (e non può, perché non è questa la sede) ed al tempo stesso trascura l'aspetto precipuo della nostra competenza.

Non è necessario configurare un *fumus persecutionis* come fatto intenzionale, né

un *fumus persecutionis* come fatto oggettivo, cioè nascente dall'errore della valutazione di quegli aspetti che sono comuni al giudizio e alla nostra competenza. Quel che ci accomuna, giudice penale e noi, è questo: non la cognizione e la valutazione dei fatti del processo, ma quella materia incidentale che è l'autorizzazione alla sua cattura. Qui è il lago, ma qui è la nostra legittima navigazione.

Non è necessario contestare malafede o, addirittura, errore al giudice tale da far ricollegare questo errore ad una persecuzione. Basta andare ad esaminare quali sono state da parte del giudice le esposizioni delle ragioni per le quali questo deputato, questo cittadino andrebbe immediatamente portato in carcere.

Non ho bisogno, di fronte a tanta diligenza, giudizio e scrupolo quali sono stati dimostrati dal relatore, di rammentare la motivazione di questa richiesta.

Il giudice esclude pericolo di fuga e già cade in una prima contraddizione non voluta, perché se poi addeberà a questo indagato, a questo parlamentare la capacità di corrompere la prova e di ripetere i reati, non vedo perché possa, mantenendo una stessa coerenza, non temere che egli fugga. Un uomo di tale qualità deteriora che da deputato ed in funzione di questa veste inquina le prove e si appresta a ripetere i delitti, perché poi non dovrebbe essere accreditato anche della possibilità della fuga? Allora qui è quel carattere formalistico dell'addebito: la possibilità di fuggire è difficile provarla; è invece più agevole ricorrere alla formula di rito dell'inquinamento delle prove. Inquinerai le prove e ripeterai i fatti già provati!

Se i fatti sono già provati, non basta la gravità dell'imputazione perché essi siano presuntivamente rinnovabili dalla stessa persona. Se poi sono così gravi da essere fedelmente rispecchiati nell'imputazione dell'articolo 416, convengo che qui si ripresenta lo stesso problema della presenza delle condizioni per la cattura.

La nostra legge — signor Presidente, mi consentirà questa piccola pignoleria — delinea alcune ipotesi autorizzatorie alla

cattura nei casi generali. Vi fa eccezione per determinati reati: uno di questi è imputato all'onorevole Giudice. Ma poi non è vero che si ferma alla valutazione decisiva della gravità della imputazione, perché ripresenta lo stesso problema delle condizioni per l'arresto sotto forma di rottura della presunzione *iuris et de iure*: quella che è nella prima configurazione un'ipotesi autorizzatoria qui diventa un'ipotesi derogatoria del principio.

Resta dunque il fatto, in ogni caso, o all'inizio o in via di eccezione, se vi siano le condizioni per l'arresto. Riprendo e concludo su questo tema.

Ripetizione dei fatti: quali sono i fatti che il Giudice potrebbe reiterare? Sono quelli dai quali nasce l'imputazione del fatto che autorizza l'eccezione, cioè la cattura automatica, così come si esprime il giudice. Nessuno di questi fatti può essere materialmente, giuridicamente, storicamente ripetuto dall'onorevole Giudice. Si dicono cose un po' atecniche — inquinamenti, rapporti... —, ma vi sono le formule giuridiche per esprimere i fatti giuridici.

Nessuno è in grado di ripetere quei fatti e nessuna delle prove che sostengono la presunzione dell'indagabilità è inquinabile, perché le prove sono già in atti. Questa è una contraddizione che non equivale a *fumus* e non è neppure un errore di carattere tipologico deducibile in Cassazione: è tuttavia un errore che, per la comunanza di materie della cognizione tra noi e l'autorità giudiziaria, siamo con tutto il rispetto abilitati ad indagare.

Semplicemente rileggendo quel provvedimento, e non solo, come pure abbiamo fatto, tutti gli atti, noi siamo in grado di dire che il presupposto delle ragioni adottate per la cattura non esiste materialmente, fosse pure Belzebù!

Dobbiamo qui fare una annotazione. Poiché uno degli argomenti per denunciare la pericolosità, la tendenziosità di Giudice è quello che egli abbia un'alta funzione statale (cioè sia un deputato), dico allora che questo non è un argomento, è meno ancora che una presunzione.

Qui abbiamo detto di reclamare una maggiore obiettività nel riconoscimento della dignità della nostra funzione. Portando alle estreme conseguenze questo arbitrio concettuale, dovremmo dire che, proprio perché rivestiamo queste alte e delicate funzioni, casomai cadessimo nelle panie di un problema giudiziario, saremmo i più pericolosi indiziati di reiterare ed inquinare. Non vi sono le condizioni! Se poi aggiungiamo che vi è quella di tutt'altro segno, che merita rispetto, la dignità della funzione e l'integrità della rappresentanza parlamentare, allora mi pare che, lasciando giustamente a chi dovrà giudicare dei fatti di cui deve rispondere il Giudice, possiamo serenamente dire, senza lasciarci offendere nella verità e nelle prerogative e senza offendere le altrui prerogative, che l'onorevole Giudice può essere sottoposto al naturale processo in condizione di libertà (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-per l'UDR-patto Segni/liberali*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è la prima volta che la Camera è chiamata a pronunciarsi in tema di appartenenza alla mafia di uno dei suoi membri e lo fa in ordine ad una imputazione non di concorso esterno ma in ordine ad una imputazione che è sicuramente la più infamante perché è di vera e propria partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra.

A tale riguardo, e proprio per questa ragione, il rigore dell'analisi deve essere veramente massimo. Ma il Giudice, è bene ricordarlo, non viene indicato dai collaboratori di giustizia come uomo d'onore, ma come uomo vicino, uomo raggiungibile, uomo avvicinabile, quindi una nuova categoria ermeneutica, una nuova condotta d'autore coniata ed elaborata dai collaboratori di giustizia.

In realtà i fatti addebitati al Giudice non ineriscono né alla sua investitura

mafiosa, perché nessun collaboratore di giustizia parla di iniziazione del Giudice alla organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra, né tanto meno alla sua investitura parlamentare. Al Giudice, invero, si addebitano fatti commessi prima della sua elezione e privi di qualsiasi *liaison* con accadimenti maturati durante il suo percorso da parlamentare, e che non denotano assolutamente il perdurare di uno stabile inserimento nell'organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra. Non si può assolutamente asseverare che il punto di aggancio del deputato Giudice ai fatti dei nostri giorni possa essere un interessamento dello stesso Giudice rispetto alla sorte dei suoi debiti e dei debiti dei suoi soci o ex soci presso l'ufficio rischi della Sicilcassa. Credo che ciò non potrà mai assurgere ad indice rivelatore di appartenenza ad un sodalizio mafioso.

Occorre dunque verificare se, in buona sostanza, i fatti ascritti al Giudice siano comportamenti di riciclaggio e se lo stesso abbia posto in essere in altre occasioni comportamenti tipici dell'associazione mafiosa, cioè condotte tali da dimostrare che lo stesso era membro dell'associazione, che lo stesso aveva accettato le regole dell'accordo associativo, e che permaneva nell'associazione con carattere di stabilità. I pentiti non dicono di lui che era « interno » all'associazione! Nelle sue dichiarazioni Barbagallo racconta che lui era uno che riciclava prima per conto di Lorenzo Di Gesù e poi per conto di altri personaggi appartenenti alla cosca mafiosa di Caccamo.

Che il Giudice, tratto in arresto nel 1986, non fosse essenziale ai fini della contestata associazione per delinquere ma in realtà a fatti di riciclaggio lo dimostra il fatto che, dopo il suo arresto, l'attività di riciclaggio è continuata.

Mi meraviglio che non sia stato sottolineato un elemento importantissimo in ordine ai fatti ascritti al Giudice quale direttore della sede di Termini Imerese Alta della Sicilcassa. Mi meraviglio del fatto che i collaboratori di giustizia riferiscano che il primo *trait d'union* fosse Santino Bravatà, uomo in collegamento

con il capomafia di Caccamo, che il pentito Barbagallo sostenga che il riciclaggio è continuato con Santino Bravatà, mentre questi non figura nell'ordinanza di custodia cautelare neanche come indiziato, eppure era essenziale e compartecipe dello stesso Giudice, che oggi invece qualcuno vuole *in vinculis* per fatti accaduti nel periodo 1980-1985.

Se il Giudice ha occasionalmente favorito, sia pur ripetutamente, con fatti di riciclaggio, dei mafiosi o se si è incontrato con taluno di essi, se ha svolto con costoro conversazioni telefoniche, se ha avuto rapporti commerciali, senza con ciò voler contribuire alla realizzazione dei fini di Cosa nostra, non c'è partecipazione. Può esserci tutt'al più ricettazione, riciclaggio, favoreggiamento reale o favoreggiamento personale, ma mai partecipazione netta rispetto all'associazione cosa nostra.

Non può neanche ravvisarsi alcuna ipotesi di concorso esterno nel delitto di cui all'articolo 416-*bis*, perché non c'è assolutamente la prova del perdurare di questa attività criminosa, accompagnata dalla consapevolezza di fornire un apporto contributivo consapevole, cosciente e volontario alla realizzazione dei fini dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra.

Il vero nodo è stabilire quale fosse il rapporto tra Gaspare Giudice e Panzeca. Panzeca è stato la vera croce di Gaspare Giudice, la causa delle sue vicissitudini civili, prima, e penali dopo.

Giudice ha sbagliato, perché sapeva chi era Panzeca ed ha fatto male a coinvolgerlo nelle sue vicende societarie, ma oggi paga per questa leggerezza, non perché egli sia mafioso, ma perché egli, come *extraneus* a Cosa nostra ha sicuramente agevolato in qualche modo taluno di questi mafiosi e si trova rispetto agli stessi non in una situazione di « comparaggio », non in una situazione di accordo, bensì in una situazione di subordinazione, di soggezione. Il fatto documentale è dimostrato dalla missiva che Giudice scrive a Panzeca. Questa è la prova del *metus* che Giudice nutre nei confronti di Panzeca, al

quale chiede non soltanto comprensione, ma soprattutto e piuttosto indulgenza.

È quanto dobbiamo verificare. Questo è assolutamente fuori dai codici mafiosi e noi non dobbiamo lavorare né con i codici « etici » della mafia, né tanto meno con i canoni ermeneutici della mafia, così come sono prospettati da quel Barbagallo, la cui inattendibilità è stata dimostrata ...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Carrara. Colleghi, per piacere. Onorevole Armani, onorevole Mantovano, per cortesia ...

CARMELO CARRARA. Come dicevo, ci troviamo di fronte alla inattendibilità del Barbagallo non soltanto in riferimento alle cose che sono state già dette e che recupero *in toto*, ma anche in relazione ad altri fatti che non sono stati rilevati in questa sede. Il guaio è che non sono stati rilevati né dal pubblico ministero né dal giudice per le indagini preliminari. Mi riferisco all'incontro in carcere del Giudice con Pietro Vernengo, Lorenzo Tinnirello e Carlo Greco. Gli ultimi due non erano in carcere al momento del suo stato di detenzione: l'uno era libero e l'altro era latitante dal 1984 ed è stato arrestato soltanto nel 1994 o nel 1995. Sono questi i fatti che non vengono valorizzati e che invece vanno sottoposti al vaglio critico per verificare quale sia il tasso di attendibilità di Barbagallo.

Sui fatti di riciclaggio, siano essi ancorati alla gestione della Sicilcassa o al subentro del Panzeca nelle società cui faceva riferimento Giudice, a prescindere dalla bontà o meno della discolpa prospettata dal deputato Giudice, va sottolineata la circostanza che l'organo ispettivo della Sicilcassa non ha elevato alcuna censura in ordine ai rapporti tra la direzione e lo sportello che era l'unico delegato a fare quelle memorizzazioni di cassa che oggi costituiscono i più pesanti addebiti nei confronti dello stesso Giudice.

Queste considerazioni, unitamente alle altre relative alla distanza remota dei fatti — stiamo parlando degli anni 1980-1985 e 1992 per quanto riguarda le vicende

societarie — inducono a ritenere che ci sia l'esistenza di un *fumus* secondo la logica che abbiamo più volte cercato di valorizzare e di esternare, che non significa strumentalizzazione dell'azione giudiziaria ma esasperazione nella richiesta custodiale, così come è avvenuto per altri casi portati all'attenzione di questa Assemblea, nella presente come in passate legislature.

Vero è che si tratta del reato di cui all'articolo 416-*bis* e che c'è una presunzione di esigenza di cautela processuale, ma è pur vero che l'autorità giudiziaria non ha evidenziato elementi in tal senso, dai quali risulta invece che non sussistono esigenze di cautela processuale. Vi chiedo allora, colleghi: perché il GIP, a questo riguardo, non ha valutato lo stato di incensuratezza del Giudice, la distanza dei fatti, l'assenza di pericoli di inquinamento probatorio, l'assenza di pericolo di fuga?

Bisogna domandarsi perché il PM prima ed il GIP dopo non abbiano operato queste valutazioni nell'asseverare il dato della pericolosità presunta e nel considerare da un lato l'esistenza di prove documentali e dall'altro l'assenza completa della possibilità di influire nell'inquinamento probatorio e quindi sul tasso di genuinità e di conservazione delle fonti di prova.

In conclusione, per le ragioni già espresse da altri colleghi — e mi riferisco in particolare all'altro *thema decidendum* relativo all'accoglimento o meno della richiesta di acquisizione e di utilizzazione dei dati del traffico telefonico — per la previsione di quell'articolo 68 che parla di intercettazioni in qualsiasi forma, tanto più che, in questo caso, la procura aveva la possibilità di richiedere l'autorizzazione perché il deputato Giudice è stato intercettato in pendenza del decreto-legge che faceva obbligo all'autorità giudiziaria di richiedere l'autorizzazione nei confronti di un parlamentare, e per le considerazioni che ho prima svolto e che sono sicuramente più assonanti a fatti di riciclaggio che di partecipazione mafiosa, ritengo che gli elementi portati all'esame

della Giunta prima e dell'Assemblea dopo non legittimino la richiesta di custodia cautelare.

Non possiamo assolutamente né dobbiamo dire se Gaspare Giudice sia o meno mafioso. Una certezza sulla base degli atti l'abbiamo, e cioè che il deputato Giudice non può essere arrestato (*Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDR, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Camera si trova ancora una volta — ahimè — di fronte al tentativo di comporre valori costituzionali in conflitto tra di loro, che da un lato rispondono all'esigenza di non ostacolare l'azione della magistratura, in particolare quella tesa all'accertamento giudiziario ed alla conseguente tutela della collettività, e dall'altro all'esigenza altrettanto protetta costituzionalmente di non ledere il *plenum* di questa Assemblea, di non consentire che attraverso l'arresto non motivato di un collega i lavori della Camera rappresentante della volontà popolare siano minati appunto dalla mancanza del numero complessivo dei suoi componenti.

Per fare questo, al di là della ricerca dell'esistenza o meno del *fumus persecutionis*, la Camera si è sempre rifatta anche ad altri elementi, certo non di mera opportunità politica, ma che si risolvono in un controllo del merito, in una valutazione della gravità del fatto, in un'analisi dell'eventuale eccezionalità dell'autorizzazione che dovremmo concedere. Anche questa volta credo che la Camera debba muoversi nella stessa direzione.

Penso che la Giunta che mi onoro di presiedere, anche se in questo momento parlo per dichiarazione di voto, abbia lavorato con assoluta attenzione, con serietà e soprattutto con serenità.

Voglio ringraziare tutti i componenti della Giunta i quali, al termine del proprio lavoro, hanno elaborato una proposta

che non è pacifica in quanto frutto di una macerazione, di un tentativo di risolvere in qualche modo questo conflitto, lasciando la decisione ultima all'Assemblea.

Quanto al merito, la prima valutazione sulla quale l'Assemblea è chiamata ad esprimersi è quella di ritenere se il collega Giudice sia correttamente colpito dall'imputazione di associazione di stampo mafioso. Spetterà ai magistrati entrare nel dettaglio, anche se a noi tocca valutare qualche elemento. La valutazione non può non soffermarsi sulla fonte accusatoria: il pentito Barbagallo. Molte cose sono state dette su di lui, ma ne voglio aggiungere un'altra su cui richiamo l'attenzione dei colleghi. Il pentito Barbagallo in altro processo è considerato del tutto inattendibile: pensate che aveva giurato di aver visto una persona sparare ad altra persona per alleviarne le sofferenze, visto che questi era ridotto in fin di vita ad opera di altri; ha giurato di averlo visto colpire al fianco ma l'autopsia ha accertato che era morto in altro momento con due pallottole alla testa. Questa è l'attendibilità del pentito che accusa Giudice e, se l'attendibilità del pentito non esiste, agli atti c'è un elemento preciso riferito alle sue dichiarazioni. Nell'interrogatorio del 12 giugno 1996, il GIP afferma che, a proposito di Giudice, Barbagallo ha riferito notizie estremamente dettagliate, ad integrazione di iniziali affermazioni di tipo generico.

Ancora una volta c'è un pentito che nei primi interrogatori dice poco o niente e che poi, documentandosi autonomamente, comincia a dire moltissimo. Sono questi i motivi di perplessità che spetta alla magistratura dirimere; a noi compete il compito di verificare se su questi elementi sia opportuno che l'onorevole Giudice vada in carcere. L'elemento che dovremo considerare, che è stato già affrontato, è se sussistano o meno le esigenze cautelari.

È stato ricordato che due coimputati, Bazan e Lo Bue, i quali si trovavano sostanzialmente nella medesima posizione processuale, sono stati scarcerati ad opera del tribunale del riesame. Aggiungo che tra i numerosissimi coimputati di Giudice

sono gli unici due che, come Giudice, non figurano da tempo inseriti in un contesto criminale. In sostanza in questo processo vi erano tre incensurati: per due è stato detto che non hanno motivo di rimanere in carcere, per il terzo — il parlamentare Giudice — dobbiamo decidere noi se assomigli ai due, come lui incensurati, o se invece debba andare in carcere, come gli altri coimputati che da sempre vivono in un contesto criminale.

Ci sono le argomentazioni addotte dal GIP e prima ancora dal pubblico ministero, per sostenere che Giudice deve andare in carcere. La mia attenzione è stata attratta particolarmente (è qualcosa che interesserà i colleghi) dal fatto che la costruzione accusatoria della procura, prima, e del GIP dopo — lo dico senza alcun intento polemico — ha introdotto un nuovo tipo di aggravante, quella di essere deputato. Non esiste questa aggravante nel codice ma da oggi è presente in atti processuali. In maniera chiara il pubblico ministero prima, ed il GIP dopo, dicono che vi è pericolo di reiterazione di reati perché sicuramente Giudice non esiterebbe anche a strumentalizzare le sue altissime prerogative per venire incontro alle aspettative dei mafiosi.

Si sostiene che questo pericolo è accentuato — testualmente — « dal fatto di essere parlamentare », dimenticando peraltro che i fatti contestati si riferiscono ad un periodo in cui Giudice non era parlamentare e che non vi è alcun elemento che possa portare a sostenere che, nel periodo in cui è stato parlamentare, si sia particolarmente attivato, neanche secondo l'ottica accusatoria. Lo stesso discorso viene fatto per il pericolo di inquinamento delle prove rispetto al quale è detto testualmente che « potrebbe, avvalendosi delle sue funzioni istituzionali, minacciare o comunque influenzare i testimoni ». Riguardo al denegato pericolo di fuga — ritenuto però sussistente dal pubblico ministero — il GIP, persino nel dire che non sussiste, ricorda che comunque potrebbe fuggire perché l'indagato ha

conoscenze interpersonali di cui si avvale; pur tuttavia, poi afferma che non vi sono pericoli di fuga.

Colleghi deputati, se non fosse oggi deputato, Giudice probabilmente non sarebbe mandato in carcere! Noi abbiamo il dovere di dire che egli ha invece quanto meno gli stessi diritti dei suoi coimputati Lo Bue e Bazan, che il tribunale del riesame ha ritenuto non dovessero rimanere in carcere!

Signor Presidente, utilizzerò ancora qualche secondo per soffermarmi su un argomento al quale non ha fatto riferimento alcun collega.

Sottolineo che noi abbiamo da decidere non soltanto se per l'onorevole Giudice dobbiamo concedere l'autorizzazione all'arresto — gli altri quesiti infatti sono stati poco approfonditi — ma anche se autorizzare o meno le intercettazioni telefoniche. Io dico — onorevole Giudice, lei me lo consentirà — che in questo caso la Camera deve autorizzare l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, proprio per consentire che la magistratura compia liberamente il proprio corso. Vi sono elementi che inducono a sostenere che la magistratura debba esaminare ed utilizzare quelle intercettazioni, augurandoci che finiscano con l'essere fonte di prova a favore, come possono essere, dell'onorevole Giudice.

Un'ultima questione che vorrei affrontare si riferisce all'acquisizione dei tabulati del telefono personale dell'onorevole Giudice.

Colleghi, in questo caso la questione non attiene più soltanto all'onorevole Giudice, ma a tutti noi! Con la stessa forza, pertanto, io dico che dobbiamo respingere questa richiesta, perché se è vero che quei tabulati potrebbero in teoria — ma solo in teoria, perché la richiesta è formulata senza quell'acquisizione — essere in qualche modo forse utili per vedere a chi telefonasse il parlamentare, è altrettanto vero e pacifico che la violazione dello spirito dell'articolo 68 della Costituzione, consentendo l'acquisizione del tabulato di un parlamentare e facendo venir meno la riservatezza dei rapporti politici di un

componente del Parlamento, aprirebbe la strada ad un'interpretazione dell'articolo 68 contraria alle sue ragioni di esistere ed al suo spirito!

Per queste ragioni, concludo — anche a nome del gruppo — dichiarando che voteremo contro l'autorizzazione all'arresto di Giudice, a favore dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e contro l'autorizzazione all'acquisizione del tabulato del suo telefono personale (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Il momento che ci accingiamo a vivere in quest'aula è sicuramente molto difficile, perché stiamo per giudicare il primo caso di un deputato incolpato di mafia o comunque di associazione mafiosa, che peraltro è pure un deputato dell'opposizione. Il ragionamento da sviluppare dovrà quindi essere estremamente pacato.

Sottolineo che in questo caso non si tratta di reati di opinione o di conflitti tra giornalisti e parlamentari o tra parlamentari e qualche figura istituzionale dello Stato; in questo caso si tratta purtroppo di un qualcosa molto più importante e grave.

La lega nord per l'indipendenza della Padania da sempre ha assunto un comportamento lineare nel difendere, nel garantire, soprattutto dopo le ultime vicende, la tutela dei cittadini e dei parlamentari nei confronti dei reati di opinione e di altri tipi di reati che consideriamo da vecchia Repubblica, che dovrebbero essere stati già eliminati (mi riferisco a tutta una serie di reati che ancora fanno capo al codice penale). D'altra parte, però, la lega nord per l'indipendenza della Padania ha anche sempre lottato e lotterà sempre contro la mafia, contro quel sistema assistenziale e clientelare che è alla base di questo Stato. E allora, il nostro atteggiamento riguardo alla fattispecie su cui stiamo per decidere è un po' diverso dal

normale e lineare atteggiamento assunto da sempre anche in quest'aula.

Non c'è dubbio che dagli atti, ed è emerso anche oggi nella discussione, risulti abbastanza chiara una certa collusione, un certo collegamento, che non spetta a me dire se sia forte, meno forte, grave o meno grave, ma che sicuramente c'è, tra potere politico, potere imprenditoriale e mafia. È stato anche evidenziato che non si tratta, ovviamente, di fatti sanguinari, di violenze particolari, ma di un qualcosa di molto più sottile. Peraltro, la situazione probatoria, perlomeno per quanto ci è dato sapere prima di poter giudicare, è abbastanza chiara e sufficientemente documentata.

Non so se tutti questi indizi siano un castello in aria, come qualcuno sostiene; io ho qualche dubbio. Però, anche se fosse così, dovremmo giudicare sulla base di quegli elementi probatori, di quegli indizi esaminati prima dalla Giunta e ora dall'Assemblea. Ritroviamo quindi anche molte incongruenze, molte dichiarazioni di soggetti diversi, quindi è difficile pensare che si sia trattato di un gran complotto. Ripeto: non sta a noi giudicare se si tratti della costruzione di un castello, ma sta a noi giudicare gli atti.

È per queste ragioni che a nome del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania confermo il parere espresso in sede di Giunta anche per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, specificando che in questo caso si tratta dell'autorizzazione in merito a questioni attinenti ai reati di mafia. Nel contempo, con questo voto, vogliamo riconfermare che qualsiasi magistratura, qualsiasi giudice, prima di utilizzare intercettazioni telefoniche (come per esempio quelle disposte dal procuratore Papalia in quel di Verona), deve avere l'autorizzazione del Parlamento.

È un momento difficile perché sappiamo che si va a colpire, pur nella libertà di coscienza e di espressione di ciascun deputato, la libertà di un singolo individuo, parlamentare e, per di più, dell'opposizione. Tuttavia, con questa posizione noi vogliamo da una parte rimarcare la

nostra linea garantista nei confronti di quanto vada contro la libertà dei cittadini, dall'altra parte non possiamo transigere nei confronti di questioni di mafia, di quel sistema clientelare e assistenziale, che noi abbiamo sempre combattuto e combatteremo sempre, di cui questo Stato purtroppo è permeato (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spetterà alla magistratura la valutazione della sussistenza dei fatti. Credo sia una errata impostazione quella di domandarci e di voler sapere quale sia il livello di realtà che viene rappresentato attraverso l'ordinanza di custodia cautelare. Lo dico non soltanto perché ciò è prerogativa della magistratura, ma anche perché solo attraverso il contraddittorio in un processo la difesa potrà effettivamente verificare l'attendibilità di soggetti che qui oggi qualcuno ha dato per veritieri o non veritieri, senza che si sia potuto controllare in alcun modo ciò che essi hanno detto.

Mi pare doveroso e necessario ricordare un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare, che è il seguente: «Le prime figure che vengono in rilievo sono, nell'ordine, quelle dell'onorevole Giudice e di altri. Ciò in quanto nessuno di costoro è stato indicato dai collaboratori di giustizia, che li hanno singolarmente chiamati in causa, quale uomo d'onore. Anzi, per costoro si è sempre adoperata l'espressione 'vicino all'associazione', quasi a voler sottolineare il distacco tra tali personaggi e l'associazione in sé considerata». Credo che soggetti di tale spicco criminale, quali quelli che hanno proferito parole d'accusa, non avrebbero certamente taciuto l'appartenenza all'associazione mafiosa dell'onorevole Giudice se ad essa egli fosse appartenuto. Credo però sia soprattutto la superficialità della motiva-

zione sulle esigenze cautelari a dimostrare come la richiesta di arresto rappresenti un eccesso accusatorio.

Non tornerò su ciò che ha detto l'onorevole Li Calzi, che condivido pienamente, in ordine all'esigenza della tutela della prova. Voglio però ricordare l'altro aspetto, quello relativo alle esigenze in ordine alla reiterazione del reato. È stato detto più volte — e non può che essere così — che primaria è la tutela del *plenum* assembleare, salvo che sussistano gravi, concrete ed eccezionali esigenze che attengono al procedimento penale. Dunque, la prognosi di reiterazione del reato deve basarsi su elementi concreti, altrimenti scade di per sé in una presunzione che contrasta con l'articolo 13 della Costituzione, che richiede la motivazione del giudice in ordine a ciascun elemento che giustifichi la custodia medesima.

La mancanza di motivazioni in ordine a questo elemento fondamentale che è la pericolosità dimostra proprio quella forma di eccesso accusatorio che impone di respingere la richiesta. Ma c'è di più. L'autorità giudiziaria non ha preso in considerazione due elementi che sono tali da escludere, per giurisprudenza costante, la prognosi di reiterazione. Il primo è l'incensuratezza, su cui non vi è una parola da parte del giudice; il secondo è la lontananza nel tempo dai fatti. Ebbene, penso sia utile ricordare che proprio questo Parlamento ha sentito la necessità qualche anno fa di imporre al giudice di indicare e di tenere presente nella sua ordinanza la distanza dei fatti dal momento in cui viene emesso il provvedimento medesimo. Ciò proprio perché questa distanza ha un significato univoco in ordine alla mantenuta e concreta pericolosità del soggetto.

Quale può essere, allora, la conclusione? Che siamo di fronte ad una ricostruzione dei fatti che in questa sede non ha di per sé alcun valore se non quello di una indicazione di ciò che il pubblico ministero ha fatto. Ciò che ci consente di dire se vi sia o non vi sia un atteggiamento di eccesso accusatorio è proprio il giustificare o il non giustificare da parte

del giudice la misura cautelare con quelle esigenze eccezionali che comportano la privazione della libertà della persona e la diminuzione del *plenum* di questa Assemblée.

Il Parlamento non è chiamato — rimango, come credo doveroso, nel tempo assegnatomi — a giudicare, mentre questo è un rischio che molti avvertono, quello cioè che ci si trasformi in giudici ogni volta che vi è l'occasione di avere di fronte un proprio simile e dire « è colpevole » oppure « è innocente ».

Il Parlamento non è chiamato a giudicare, ma a salvaguardare la sua integrità, la sua autonomia, la sua libertà in ordine alla possibilità che la magistratura interferisca con provvedimenti sommari e non meditati, come quello di cui ci occupiamo, in ordine alle esigenze cautelari. Allora, concludendo, credo che sia un atto di coscienza e di rispetto della legalità se, di fronte ad un'assenza di motivazione seria per quanto riguarda le esigenze cautelari, questo Parlamento respinge la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Gaspare Giudice (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e dell'UDR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il centro cristiano democratico da sempre lascia spazio alla libertà di coscienza dei suoi appartenenti, perché l'orientamento che viene maturato in casi come questo deve muovere da considerazioni che non possono che essere personali. Tuttavia mi corre l'obbligo di esprimere, se non altro, il mio orientamento personale rispetto a questa situazione, in cui ancora una volta ci troviamo a fare una cosa cui non siamo stati deputati e che non pensavamo di dover fare quando siamo stati eletti, cioè decidere se consegnare o meno un nostro collega non ad un giusto giudizio, ma a quella forma di giudizio anticipato che è

la carcerazione preventiva, la quale, come ho ricordato altre volte, è già una pena irrogata senza sapere se sia o meno giustificata. Allora devo dire che proprio come deputato e cittadino, più che come tecnico, rimango colpito quando, in occasioni come questa, sento procuratori della Repubblica (perché siedono nei banchi di quest'aula colleghi che, prima di diventare parlamentari, erano procuratori della Repubblica, ossia coloro che potevano chiedere o non chiedere la custodia cautelare per gli imputati) affermare che, dal loro punto di vista, tecnicamente in questo caso mancano del tutto i presupposti per chiedere la custodia cautelare. Se procuratori della Repubblica vengono a dirci che mancano i presupposti per questo fatto sempre eccezionale e grave che è privare un cittadino della sua libertà, mi domando con quale sicurezza potrei io votare per l'arresto.

Inoltre, l'onorevole La Russa, che ho ascoltato con attenzione, ci ha riferito che per chi si trovava nella stessa situazione del nostro collega il tribunale della libertà ha già revocato l'ordine di custodia cautelare, ritenendo che mancassero i presupposti per arrivare ad un atto così grave. Allora, non vorrei che ancora una volta — anche questo è già stato ricordato, ma io voglio sottolinearlo — giocasse a sfavore di chi è indagato il fatto di non essere un semplice cittadino, ma un deputato, e che ciò diventi per un cittadino incensurato (perché Giudice, prima di essere il deputato Giudice, è il cittadino Giudice incensurato) un'aggravante tale da spalancargli le porte del carcere, misura che invece non viene irrogata a chi, trovandosi nella sua stessa situazione, non ha la sfortuna di essere in questo momento un membro di questo Parlamento.

Anche per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, credo sia giusto che i giudici valutino quello che è stato intercettato, che valutino con profondità, con saggezza e con serenità i fatti risalenti a circa dieci anni fa, di cui il nostro collega è imputato, affinché in un libero giudizio

vengano accertate le responsabilità e, se ci sarà condanna, vengano anche pagate le conseguenze.

In coscienza e con onestà certamente non mi sento di anticipare il giudizio e di essere io, con il mio voto, a decidere oggi che il nostro collega, su questi presupposti così labili, così incerti, debba provare la carcerazione, debba essere arrestato, debba pagare colpe di cui soltanto domani un giudizio libero e responsabile potrà accertare se sia stato o meno responsabile (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-CCD, di forza Italia, di alleanza nazionale e dell'UDR*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giudice. Ne ha facoltà.

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, colleghi, mi scuserete lo stato emotivo, dopo questi trentadue lunghi giorni: avevo pensato di non sedere su questi banchi per l'odierna votazione, per non provare il terribile disagio e l'umiliazione del totale stravolgimento della mia vita, ma ho riflettuto e deciso che deve prevalere assolutamente l'umiltà, che non è giusto, per il rispetto che ho di tutti voi, che io mi sottragga a una parte del calvario che mi è stato imposto. Voglio darvi un segno della mia assoluta disponibilità, prima di tutto nei vostri confronti ed anche nei confronti dell'amministrazione della giustizia a cui mi sono immediatamente presentato.

Rispetterò ogni vostra decisione; desidero però che vi giunga un messaggio: io non ho mai commesso nulla di male, non ho mai avuto rapporti di natura illecita con criminali, non ho mai profittato per interesse o lucro. La disavventura che mi colpisce potrebbe far precipitare chiunque nel doloroso baratro della rilettura della propria vita secondo parametri sconosciuti ed avvilenti: ciò malgrado, nonostante il mio stato, sono sereno. Soltanto per questo riesco a sopportare tutto questo disagio. Altri coindagati, arrestati contemporaneamente a me, sono stati già restituiti alla libertà: io vi garantisco,

come ho già garantito a chi mi ha interrogato, che nulla ho fatto e nulla mai farò per ostacolare il corso delle indagini. Anche per questo ritengo di non meritare lo stato di detenzione.

Combatterò per l'affermazione della mia innocenza, con tutti i mezzi che la legge mi riserva; affido a voi, alla vostra singola sensibilità, il bene principale della mia vita, con la sicurezza che sarò rispettosamente sottomesso al vostro volere e con la sicurezza che nella decisione prevarranno la ragione ed il buon senso (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, dell'UDR e misto-CCD*).

(Votazioni — Doc. IV, n. 15/A)

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Colleghi, ricordo che dobbiamo effettuare quattro votazioni: una che riguarda l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere, una che riguarda l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche su utenze diverse da quella del deputato Giudice (cui ha fatto riferimento il presidente La Russa), una che riguarda l'utilizzazione di tabulati che concernono altra persona che avrebbe parlato con l'onorevole Giudice, una che riguarda l'utilizzazione di tabulati relativi alle utenze in uso all'onorevole Giudice.

ELIO VITO. Signor Presidente, chiedo che queste votazioni avvengano a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito.

Chiedo conferma al presidente della Giunta se l'ordine delle votazioni debba essere quello che ho enunciato, o se invece si debba procedere dalla richiesta meno grave a quella più grave.

IGNAZIO LA RUSSA, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in*

giudizio. Signor Presidente, in Giunta abbiamo votato seguendo l'ordine della richiesta pervenuta.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole La Russa: manterremo quest'ordine delle votazioni.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Giudice.

Avverto che qualora tale proposta venga respinta l'autorizzazione si intenderà negata.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	526
Votanti	513
Astenuti	13
Maggioranza	257
Voti favorevoli	210
Voti contrari	303

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

La Camera ha pertanto deliberato di negare l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Giudice *(Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, dell'UDR e misto-CCD)*.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche effettuate su utenze diverse da quella in uso al deputato Giudice e nelle quali tuttavia uno degli interlocutori è stato individuato nel medesimo deputato Giudice.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*:

<i>(Presenti</i>	<i>529</i>
<i>Votanti</i>	<i>527</i>
<i>Astenuti</i>	<i>2</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>264</i>
<i>Voti favorevoli</i>	<i>307</i>
<i>Voti contrari</i>	<i>220).</i>

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione, nei confronti del deputato Giudice, dei dati provenienti dai tabulati documentanti il traffico di una utenza telefonica cellulare in uso a Valerio Infantino.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*:

<i>(Presenti</i>	<i>527</i>
<i>Votanti</i>	<i>526</i>
<i>Astenuti</i>	<i>1</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>264</i>
<i>Voti favorevoli</i>	<i>315</i>
<i>Voti contrari</i>	<i>211).</i>

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'acquisizione e alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso al deputato Giudice.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*:

<i>(Presenti</i>	<i>529</i>
<i>Votanti</i>	<i>526</i>
<i>Astenuti</i>	<i>3</i>
<i>Maggioranza</i>	<i>264</i>
<i>Voti favorevoli</i>	<i>239</i>
<i>Voti contrari</i>	<i>287).</i>

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia finanziaria e contabile (4354-quinquies) (ore 12,57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziato l'esame dell'articolo unico e degli emendamenti ad esso presentati (*per l'articolo unico e gli emendamenti vedi l'allegato A al resoconto della seduta di ieri - A.C. 4354-quinquies sezione 1*) e che nella votazione dell'emendamento Bagliani 1.43 è mancato il numero legale.

(Ripresa esame articolo unico - A.C. 4354-quinquies)

PRESIDENTE. Procediamo pertanto nuovamente alla votazione dell'emendamento Bagliani 1.43.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bagliani 1.43, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	409
<i>Votanti</i>	408
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	205
<i>Hanno votato sì</i>	178
<i>Hanno votato no</i> .	230).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (*ore 12,58*)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'emendamento Bagliani 1.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e votanti</i>	462
<i>Maggioranza</i>	232
<i>Hanno votato sì</i>	217
<i>Hanno votato no</i> .	245).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bagliani 1.38.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bagliani. Ne ha facoltà.

LUCA BAGLIANI. Presidente, se volesse invitare i colleghi a fare silenzio, perché non si riesce nemmeno a parlare.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di consentire il regolare svolgimento dei lavori contenendo le voci, se non gli entusiasmi.

Prosegua, onorevole Bagliani.

LUCA BAGLIANI. Spero che il tempo decorra da questo momento, Presidente.

PRESIDENTE. Lei sa che sono tollerante. Non si preoccupi. Comunque l'oratore deve farsi ascoltare.

LUCA BAGLIANI. Signor Presidente, la posizione fondamentale del nostro movimento è che noi non siamo contrari ad una riforma del bilancio, ma siamo contrari a questo tipo di riforma. Invece di chiarire una serie di aspetti, essa non coglie l'occasione di innovare seriamente ed efficacemente l'impostazione dei conti dello Stato: invece di portare chiarezza, procurerà ancora maggiore confusione; così non si saprà mai effettivamente dove finiscono i denari pubblici.

A nostro avviso la relazione finanziaria dello Stato dovrebbe essere costituita da una dichiarazione della posizione finanziaria, che comprenderebbe le attività e le

passività dello Stato, compresi i Ministeri e la Banca d'Italia, insieme con le partecipazioni detenute dallo Stato medesimo.

Nelle attività sarebbero indicate: attività monetarie con l'estero, titoli di credito ed anticipi, inventari, investimenti, beni reali, beni immateriali. Nelle passività sarebbero ricomprese: passività in valuta estera, passività del regime pensionistico, emissione di valuta, ferie retribuite, affitti, altre passività, debito.

Nella dichiarazione della posizione finanziaria il debito (comprendente tutti i contratti) verrebbe registrato al valore nominale, aggiustato — per la quota non ammortizzata — dello sconto o del premio dell'emissione. Nella dichiarazione del debito si effettuerebbe una comparazione tra il valore riportato nella dichiarazione della posizione finanziaria, il valore nominale e quello attuale di mercato.

Il valore attuale di mercato consisterebbe nella somma ottenibile dalla vendita di uno strumento finanziario o nella somma che può essere pagata per il suo acquisto. Viene determinato impiegando il valore attuale di cassa scontato di un tasso derivato dalla curva dei rendimenti di mercato.

Le passività contingenti verrebbero riconosciute in una dichiarazione apposita nel momento in cui non risultasse evidente la presenza. Le attività contingenti non sarebbero pubblicate.

Nella dichiarazione dei flussi di cassa sarebbero ricompresi: le somme pagate dallo Stato, la diminuzione netta delle giacenze del fondo di cassa, le somme spese in operazioni che hanno ecceduto le entrate, il totale esborso di cassa per operazioni, le entrate fiscali, il flusso netto in uscita di cassa delle attività di investimento (compresi acquisti e vendite di beni di investimento ed anticipi sui beni reali) ed il flusso netto di cassa in entrata da attività finanziarie, incluso il debito.

Avremmo poi una dichiarazione degli impegni (di spesa, di capitale, operativi, correlati, affitti), una dichiarazione delle passività totali e straordinarie, una dichiarazione delle politiche contabili generali e specifiche.

Indicatori principali: flussi netti di cassa delle operazioni, aggiustamenti della bilancia finanziaria, bilancia operativa, entrate non fiscali, spesa finanziaria netta, entrate nette da prestiti decurtate dei pagamenti.

Note al bilancio: indicazione degli scostamenti rispetto alle previsioni; risultati operativi in materia di entrate, di spese, amministrazioni, relazioni con l'estero, sviluppo industriale, pubblica istruzione, servizi sociali, sanità, trasporti; interpretazione dei risultati operativi dello Stato; costi finanziari, interessi ed altri costi associati al debito; cambiamenti nella composizione del documento di bilancio; gestione della posizione finanziaria; sommario delle proiezioni e spiegazione dei movimenti delle diverse voci; analisi delle proiezioni in relazione ai dati di bilancio; sommario dei risultati reali; giudizio professionale di un revisore contabile indipendente; informazioni supplementari.

Il Governo si assumerebbe — finalmente! — la responsabilità dell'integrità della relazione finanziaria, per le informazioni in essa contenute e per la sua ottemperanza con una legge di accompagnamento sulla responsabilità fiscale del Governo da affidare ad un organo totalmente esterno a questa Assemblea, vista la grande ignoranza dei suoi componenti sia in materia, sia comportamentale. Queste manifestazioni dei colleghi sono di scarsa civiltà!

Il Governo sarebbe anche responsabile dell'istituzione e della conservazione di un sistema di controllo interno previsto per fornire una ragionevole garanzia che le transazioni registrate siano fatte in ottemperanza della legge, affinché venga registrato in modo corretto l'impiego di tutte le risorse finanziarie.

I Ministeri, i dipartimenti e gli uffici del Parlamento e della Banca d'Italia verrebbero compresi nella relazione, impiegando il metodo di combinazione per acquisizione. Le attività e le passività corrispondenti, le entrate e le uscite verrebbero ricomposte linea per linea. Le transazioni ed i bilanci tra queste sotto entità sarebbero eliminati in combinazioni.